

CITTA' DI CATANZARO



REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

(ALLEGATO A)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 3 Entrata in carica dei consiglieri
- Art. 4 Maggioranza, minoranze e frazioni

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 5 Attribuzione del presidente
- Art. 6 Attribuzione dell'ufficio di presidenza
- Art. 7 Revoca del presidente e dei vicepresidenti
- Art. 8 Organizzazione dei gruppi consiliari
- Art. 9 Conferenza dei capigruppo
- Art. 10 Commissioni consiliari permanenti
- Art. 11 Composizione delle commissioni permanenti
- Art. 12 Costituzione delle commissioni
- Art. 13 Partecipazione alle altre commissioni
- Art. 14 Elezione del presidente e dei v. presidenti della commissione
- Art. 15 Attribuzioni del presidente e dei vicepresidenti della commissione
- Art. 16 Durata in carica, revoca, dimissioni del presidente e dei vicepresidenti
- Art. 17 Validità delle sedute delle commissioni
- Art. 18 Compiti delle commissioni permanenti
- Art. 19 Assegnazione degli affari alle commissioni
- Art. 20 Commissione in sede consultiva
- Art. 21 Commissione in sede referente
- Art. 22 Commissione in sede redigente
- Art. 23 Pareri urgenti
- Art. 24 Indagini
- Art. 25 Commissione consiliare permanente di controllo
- Art. 26 Commissioni speciali
- Art. 27 Commissioni d'indagine

TITOLO III

CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 28 Diritto di iniziativa su atti deliberativi
- Art. 29 Diritto di informazione e di accesso
- Art. 30 Interrogazioni e interpellanze
- Art. 31 Mozioni, risoluzioni e ordine del giorno

Art. 32	Doveri dei consiglieri
Art. 33	Astensione obbligatoria
Art. 34	Dichiarazioni personali e patrimoniali dei consiglieri
Art. 35	Indennità di presenza, di funzione e rimborso spese
Art. 36	Assicurazione e patrocinio legale
Art. 37	Dimissioni dalla carica
Art. 38	Incompatibilità con la carica assessorile
Art. 39	Sospensione, rimozione
Art. 40	Decadenza
Art. 41	Esercizio di incarichi dopo la cessazione del mandato

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 42	Programmazione dei lavori del consiglio
Art. 43	Conferenza di programmazione
Art. 44	Organizzazione dei lavori delle commissioni
Art. 45	Convocazione del consiglio comunale
Art. 46	Ordine del giorno
Art. 47	Organizzazione materiale delle sedute
Art. 48	Seduta aperta del consiglio comunale
Art. 49	Deposito degli atti
Art. 50	Numero legale delle sedute e delle votazioni
Art. 51	Pubblicità delle sedute
Art. 52	Processo verbale
Art. 53	Resoconto
Art. 54	Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari
Art. 55	Disordini in aula
Art. 56	Comportamento del pubblico
Art. 57	Ripartizione del tempo assegnato ai singoli argomenti
Art. 58	Variazione dell'ordine dei lavori e della durata delle sedute
Art. 59	Ordine dei lavori: approvazione dei verbali e comunicazioni del Presidente
Art. 60	Ordine dei lavori: comunicazioni del sindaco e questione time
Art. 61	Dichiarazioni impreviste
Art. 62	Norme generali sulla discussione
Art. 63	Numero e durata degli interventi
Art. 64	Iscrizioni a parlare e ordine degli interventi
Art. 65	Richiami del presidente
Art. 66	Mozione d'ordine
Art. 67	Questione pregiudiziale e sospensiva
Art. 68	Fatto personale
Art. 69	Emendamenti: presentazione
Art. 70	Emendamenti: discussione
Art. 71	Chiusura della discussione
Art. 72	Dichiarazione di voto e proclamazione dei risultati
Art. 73	Validità delle votazioni
Art. 74	Modi di votazione
Art. 75	Annullamento e rinnovazione delle votazioni
Art. 76	Coordinamento formale e tecnico

TITOLO V

UFFICI DEL CONSIGLIO E RISORSE FINANZIARIE

- Art. 77 Ufficio del consiglio comunale
- Art. 78 Deliberazioni di iniziativa della Giunta
- Art. 79 Risorse finanziarie del consiglio comunale
- Art. 80 Sedi e attrezzature dell'ufficio del consiglio
- Art. 81 Gruppi consiliari
- Art. 82 Norme di contabilità
- Art. 83 Disciplina dei fondi dei gruppi

TITOLO VI

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

- Art. 84 Conferenza del decentramento
- Art. 85 Funzioni di iniziativa e vigilanza dei consigli Circostrizionali
- Art. 86 Proposte e petizioni

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

- Art. 87 Entrata in vigore
- Art. 88 Norma finale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei Consiglieri comunali, secondo le disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia

Art. 2

Organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio comunale sulla base dei principi generali, sentiti i capigruppo.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri relative all'interpretazione del Regolamento sono decise dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il parere del Vice Presidente.
4. Terminata la seduta, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio, la questione di interpretazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali. Il parere è comunicato al Consiglio nella seduta successiva.

Art. 3

Entrata in carica dei Consiglieri

1. Consiglieri entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, l'ineleggibilità o l'incompatibilità di coloro in capo ai quali sussista una di tali condizioni procedendo alla loro surrogazione.

Art. 4

Maggioranza, minoranze e frazioni

1. Quando le disposizioni del Regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti nelle liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco o i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla

maggioranza e al programma. Per minoranze devono intendersi gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione.

2. Al calcolo dei Consiglieri necessari a raggiungere le frazioni previste dal presente Regolamento si procede, quando necessario, arrotondando in eccesso.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5

Attribuzione del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto del Comune di Catanzaro e dal presente Regolamento. In particolare:
 - a. dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - b. pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - c. stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - d. mantiene l'ordine nella Sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del Corpo di Polizia Municipale ivi assegnato;
 - e. ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o chiudere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.
3. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'Ufficio del Consiglio comunale.
4. Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune e agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente fornite; può convocare i dirigenti per ottenere chiarimenti ed informazioni.
5. Il Presidente dispone dei locali della Presidenza e dell'Ufficio del Consiglio, delle Commissioni, dei gruppi consiliari nonché della sala del Consiglio.

Art. 6

Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal vicepresidente.
2. L'Ufficio di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a. elaborazione della proposta dell'ordine del giorno del Consiglio da sottoporre alla conferenza dei gruppi consiliari;
 - b. programmazione iniziative Presidenza e Commissioni nonché loro compatibilità finanziaria e organizzativa;
 - c. adozione misure organizzative necessarie alla migliore utilizzazione degli spazi, delle attrezzature e del personale disponibile;
 - d. altre funzioni assegnate dal presente Regolamento.
3. Il Presidente del Consiglio può delegare il vicepresidente a esercitare determinate funzioni o svolgere specifici compiti.
 4. Un funzionario designato dal Presidente svolge la funzione di segretario dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 7

Revoca del Presidente e del Vice Presidente

1. La proposta di revoca del Presidente o del vicepresidente deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri componenti il Consiglio comunale.
2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di tre (3) giorni e non oltre dieci (10) giorni dalla sua presentazione. Essa è votata per appello nominale.
3. Se la proposta di revoca viene approvata, il Consiglio è convocato entro dieci (10) giorni per la elezione del nuovo Presidente e del Vice Presidente. Se il Presidente è stato revocato, il Consiglio è convocato dal Consigliere anziano.

Art. 8

Organizzazione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve dare comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.
3. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno tre consiglieri.
4. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare. Analoghi diritti e rappresentanza sono riconosciuti, se richiesti, ai consiglieri già candidati sindaci, ove non confluiscono in altro gruppo o in gruppo misto.
5. Può essere costituito un gruppo misto, composto da consiglieri appartenenti a liste con meno di tre candidati eletti o da consiglieri provenienti da gruppi consiliari diversi.
6. I gruppi devono comunicare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio il nome del capogruppo; in mancanza, viene considerato tale il consigliere anziano appartenente al gruppo.

7. Il Presidente informa il Consiglio delle comunicazioni pervenute in ordine alla nomina dei capigruppo, alle variazioni della composizione dei gruppi e alle modificazioni del numero dei gruppi costituiti.
8. Ai gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è garantita un'adeguata disponibilità di locali, attrezzature e personale 11 quadro riassuntivo delle somme impegnate e liquidate per il funzionamento dei gruppi consiliari, con onere a carico dell'apposito stanziamento di bilancio, è reso pubblico in sede di approvazione del conto consuntivo.

Art. 9

Conferenza dei capigruppo.

1. La Conferenza dei capigruppo, costituita dai capigruppo consiliari o loro delegati, si riunisce sotto la presidenza del Presidente del Consiglio o del vicepresidente, con la partecipazione del Segretario Generale o di un suo delegato e con l'assistenza del funzionario di cui all'art.6 comma 3.
2. Le riunioni della Conferenza dei capigruppo sono valide quando i capigruppo partecipanti rappresentano la maggioranza dei Consiglieri in carica e comunque la metà più uno dei gruppi consiliari costituiti.
3. La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio anche su richiesta del Sindaco ed anche nel corso delle sedute consiliari per questioni attinenti la programmazione e lo svolgimento dei lavori del Consiglio.
4. Il Sindaco viene preventivamente informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione; ha facoltà di partecipare senza diritto di voto ed anche per delega conferita al vice Sindaco.
5. Spettano altresì alla conferenza dei capigruppo le decisioni, da assumersi all'unanimità, sul contingentamento dei tempi riservati ai gruppi consiliari in ordine agli interventi dei singoli consiglieri; sulle deroghe ai tempi degli interventi; sull'accorpamento delle proposte, degli emendamenti e degli ordini del giorno laddove abbiano un contenuto omogeneo; sulla proposizione al Consiglio di mutamenti del programma dei lavori. In caso di mancato accordo della Conferenza dei capigruppo, l'Ufficio di Presidenza, tenuto conto della natura complessa delle proposte di deliberazione o in caso di deliberazioni aventi contenuto omogeneo, può fissare i tempi limite per la discussione generale, per la presentazione degli emendamenti e per le dichiarazioni di voto. In tal caso l'ammontare del tempo è ripartito tra i vari gruppi tenendo conto della consistenza degli stessi.
6. Il voto di ogni capogruppo o suo delegato conta per il numero dei componenti il suo gruppo.
7. La Conferenza deve, in ogni caso, essere convocata dal Presidente del consiglio entro 7 giorni decorrenti dall'acquisizione al protocollo generale di apposita richiesta motivata sottoscritta da almeno tre capigruppo.
8. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

9. Delle riunioni della Conferenza dei capigruppo viene redatto sommario verbale a cura di un funzionario.

ART 10

Commissioni Consiliari Permanenti

Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti, ciascuna avente competenza nelle materie accanto ad ognuna di essa segnate:

- 1) Urbanistica, Patrimonio, Polizia Urbana, Mobilità e Traffico;
- 2) Igiene Ambientale e Lavori Pubblici;
- 3) Risorse Finanziarie, Affari Generali, Personale e Servizi Demografici;
- 4) Politiche Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione e Sport;
- 5) Turismo, Politiche del mare e Attività Produttive

Art. 11

Composizione delle Commissioni permanenti

1. ogni consigliere può far parte di non più tre commissioni, escluse le commissioni statutarie. Il Presidente del Consiglio comunale ed il Sindaco non possono essere designati a far parte di alcuna Commissione consiliare permanente per materia.
2. Il Consigliere partecipante ai lavori della Commissione può, in caso di impedimento, farsi sostituire da altro componente dello stesso Gruppo.
3. Il numero dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti è fissato dall'Ufficio di Presidenza sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, in modo che sia, per quanto possibile, uguale in tutte le Commissioni, non che proporzionalmente rispondente alla consistenza numerica dei gruppi presenti in Consiglio.
4. Ogni Consigliere è membro, per diritto, di almeno **una** commissione consiliare permanente.

Art. 12

Costituzione delle Commissioni

1. Ciascun gruppo, entro tre (3) giorni dalla fissazione del numero dei componenti, procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti.
2. Le commissioni permanenti, restano in carica per l'intero mandato amministrativo.
3. I gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, danno preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale.
4. Le commissioni si considerano costituite all'atto della comunicazione della loro composizione effettuata nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari dal Presidente del Consiglio Comunale. Analogamente in caso di variazione nel corso del mandato.

Art.13

Partecipazione alle altre Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio comunale e ciascun consigliere possono partecipare alle sedute delle commissioni permanenti, anche diverse da quelle di cui sono componenti, esercitando tutti i diritti dei componenti della Commissione tranne quello di voto.

Art 14

Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti della Commissione

1. La prima seduta delle commissioni permanenti è convocata dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede.
2. Nella prima seduta la commissione procede, con unica votazione a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente e di n. 2 vicepresidenti tra i suoi componenti. Ogni componente può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. I candidati che ottengono più voti vengono eletti Presidente e Vicepresidenti. Nessun consigliere può essere eletto Presidente in più di una commissione.

Art. 15

Attribuzioni del Presidente e dei Vicepresidenti della Commissione

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio.
2. Il vicepresidente della commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. Collaborano col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della commissione e, in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno.
3. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche dei vicepresidenti, le funzioni di Presidente vengono svolte dal consigliere anziano, componente della commissione.

Art. 16

Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e dei Vicepresidenti

1. Il Presidente e i vicepresidenti durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. Il Presidente e i vicepresidenti possono essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno due quinti dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una commissione, il Presidente del Consiglio comunale provvede alla convocazione della commissione entro i dieci (10) giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di cessazione dalla carica del vicepresidente, la commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo vicepresidente.

Art. 17

Validità delle sedute delle Commissioni

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il Presidente deve, rispettivamente, dichiarare deserta la seduta oppure sospenderla per un tempo non superiore ad un'ora. Trascorso invano il periodo di sospensione il Presidente toglie la seduta. In entrambi i casi il Presidente fissa la data e l'ora della seduta successiva ricomprendendo nell'ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta

Art. 18

Compiti delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
 - a: in sede consultiva, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza;
 - b. in sede referente, per l'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale;
 - c. in sede redigente, per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del Consiglio.

Art 19

Assegnazione degli affari alle Commissioni

1. Salvi i casi espressamente previsti dal Regolamento, il Presidente del Consiglio comunale assegna gli affari alla Commissione permanente competente per materia, stabilendo in quale sede debbano essere trattati e il termine per la presentazione delle conclusioni.
2. Salvo che il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Presidente della Commissione, non assegni un termine diverso, i termini per la conclusione dell'esame in Commissione sono i seguenti:
 - a. per la sede consultiva, quindici (15) giorni dall'assegnazione
 - b. per la sede referente, venti (20) giorni dall'assegnazione;
 - c. per la sede redigente, tre (3) mesi dall'assegnazione;
3. Il Presidente della Commissione può richiedere la proroga motivata del termine fissato per una volta sola e per un periodo che non superi la metà di quello originario
4. Tutte le proposte di deliberazione e di mozione devono essere preventivamente esaminate da una Commissione. Sono escluse:
 - a. la mozione di sfiducia;
 - b. la revoca del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio;
 - c. l'istituzione delle commissioni;

- d. le deliberazioni che attengono al funzionamento e all'organizzazione dei lavori del Consiglio.
5. Se un affare ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più Commissioni per l'esame e la votazione in comune. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età.
 6. Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente del Consiglio comunale che decide in merito. Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza, il Presidente del Consiglio comunale decide, sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate.
 7. Per gli affari che si riferiscano a materie regolate dallo Statuto, il Presidente del Consiglio comunale provvede all'assegnazione alla Commissione consiliare permanente per gli Affari Istituzionali.

Art. 20
Commissione in sede consultiva

1. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette alle Commissioni Consiliari permanenti tutte le proposte di deliberazione e di mozione per l'espressione del parere di competenza.
2. Se i termini di cui all'art. 19, comma 2, trascorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, il Presidente del Consiglio iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio con l'indicazione del mancato parere.
3. Il parere è espresso per iscritto. In casi d'urgenza il parere può essere comunicato mediante intervento in Consiglio del Presidente della Commissione o da un componente da lui delegato.
4. Gli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale con l'espressione di parere della Commissione competente contengono l'annotazione del parere medesimo. In caso di mancata espressione del parere nei termini previsti o stabiliti ai sensi del presente regolamento, di ciò è dato atto nell'annotazione. Le Commissioni, tuttavia, possono esprimere validamente, in casi eccezionali e straordinari il proprio parere fino al momento dell'apertura della seduta in cui è prevista la discussione consiliare dell'atto.
5. Il Presidente del Consiglio comunale può disporre che su un affare assegnato in via principale ad una Commissione sia espresso in via secondaria il parere di un'altra Commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. La Commissione di cui sia richiesto il parere in via secondaria deve esprimerlo entro dieci (10) giorni dalla data di assegnazione.

Art. 21

Commissione in sede referente

1. Alla Commissione in sede referente è assegnato il compito di elaborare una proposta di deliberazione o mozione, oppure di esaminare più proposte di deliberazione, con il medesimo oggetto, al fine di elaborare un testo unificato

Art. 22

Commissione in sede redigente

1. Il Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può assegnare alla Commissione in sede redigente l'elaborazione di un regolamento o di un atto amministrativo generale, con discussione e approvazione in Commissione dei singoli articoli, restando riservata al Consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.
2. Al termine dell'esame la Commissione approva il testo della proposta e lo trasmette al Presidente del Consiglio comunale, che ne cura la comunicazione ai Gruppi Consiliari. Entro i successivi dieci (10) giorni i Consiglieri possono far pervenire alla Commissione le proposte di emendamento. Esse vengono discusse dalla Commissione, che ne dà conto nella relazione introduttiva.
3. L'esame in Commissione si chiude con la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale del testo definitivo della proposta, corredato dalla relazione introduttiva e dall'indicazione del Consigliere incaricato di svolgere la relazione in Consiglio.
4. Prima della votazione finale in Consiglio, un terzo dei Consiglieri può proporre che si proceda alla discussione e alla votazione di ulteriori emendamenti. Se la proposta è approvata con la maggioranza assoluta del Consiglio, il Presidente rinvia il punto dell'ordine del giorno e fissa il termine entro il quale gli emendamenti devono essere presentati.
5. Non è ammessa la presentazione di relazioni di minoranza o di testi tra di loro alternativi.

Art. 23

Pareri urgenti

1. In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale che il parere della Commissione sia reso in termini abbreviati. In nessun caso il termine può essere inferiore a novantasei (96) ore.

Art. 24

Indagini

1. Nelle materie di loro competenza le Commissioni possono disporre indagini intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

2. Qualora le indagini di cui al comma precedente comportino una spesa le Commissioni predispongono un dettagliato programma finanziario ed operativo.
3. Le sedute delle Commissioni dedicate allo svolgimento delle indagini possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio comunale.
4. Terminata l'indagine, la Commissione formula le proprie conclusioni ed approva un documento. Le minoranze possono chiedere che siano messi in votazione propri documenti che, in ogni caso, vanno allegati ai risultati dell'indagine. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi al Presidente del Consiglio comunale che ne cura la distribuzione a tutti i Gruppi Consiliari.
5. Le spese necessarie allo svolgimento dell'indagine sono a carico del capitolo di bilancio del Consiglio comunale.

Art. 25

Commissione consiliare permanente di controllo

1. Il numero dei componenti della Commissione consiliare permanente di controllo è fissato dall'Ufficio di Presidenza nei modi previsti dall'art. 11 comma 3.
2. Il Presidente e il Vicepresidente sono scelti tra i componenti della Commissione con le modalità di cui all'art.14. Il Presidente è designato dai componenti di minoranza e il Vice presidente dai componenti di maggioranza.
3. La relazione annuale sulla propria attività è votata dalla Commissione a maggioranza assoluta. Ad essa possono essere allegate relazioni dei componenti di minoranza.

Art. 26

Commissioni speciali

1. IL Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Commissioni speciali, per l'approfondimento di particolari questioni o problemi.
2. Con la medesima delibera il Consiglio comunale:
 - a. designa il Presidente e il Vicepresidente della Commissione speciale;
 - b. designa i componenti della Commissione;
 - c. indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi;
 - d. fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.
3. Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio comunale un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

Art. 27
Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta di costituire Commissioni d'indagine per accertare la regolarità e correttezza di determinate attività amministrative comunali.
2. La costituzione può essere proposta:
 - a. da un quinto dei Consiglieri comunali;
 - b. da almeno due (2) Consigli Circostrizionali.
3. Con la medesima delibera il Consiglio comunale:
 - a. designa il Presidente e il Vicepresidente della Commissione;
 - b. designa i componenti della Commissione;
 - c. fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.
4. La delibera del Consiglio indica inoltre i compiti specifici demandati alla Commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. Le riunioni della Commissione d'indagine si svolgono a porte chiuse.
5. Al termine dei suoi lavori, la Commissione approva a maggioranza assoluta la relazione da presentare al Consiglio. Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.

TITOLO III

CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 28
Diritto di iniziativa su atti deliberativi

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
2. La proposta di deliberazione formulata per iscritto è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette all'Ufficio del Consiglio per l'istruttoria nonché al Segretario Generale.
3. La proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri espressi dagli uffici comunali interessati i quali dovranno esprimersi entro quindici (15) giorni dalla richiesta e trasmessa alla Commissione consiliare competente per materia.

Art. 29
Diritto di informazione e di accesso

1. Il diritto di informazione e di accesso dei Consiglieri Comunali è disciplinato dal regolamento di accesso agli atti amministrativi.

Art. 30
Interrogazioni e interpellanze

1. Il Consigliere ha facoltà di rivolgere al Sindaco interrogazioni e interpellanze.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su **un** oggetto determinato o relativo al comportamento degli Uffici e dei Servizi.
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in relazione a questioni determinate.
4. Il Consigliere interrogante o interpellante trasmette la domanda tramite il Presidente del Consiglio comunale. Il Consigliere, con motivazione scritta, può dichiarare l'interrogazione o l'interpellanza urgente.
5. Il Sindaco risponde alle interrogazioni e alle interpellanze per iscritto, entro trenta **(30)** giorni dalla comunicazione della domanda, che sono ridotti a dieci (10) se l'interrogazione o l'interpellanza è dichiarata urgente. La risposta è indirizzata al Consigliere interessato e per conoscenza ai capigruppo consiliari e al Presidente del Consiglio.
6. Il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale di rispondere in Consiglio, anche riunendo in un'unica risposta più interrogazioni e interpellanze. L'argomento dell'interrogazione o dell'interpellanza è iscritto nell'ordine del giorno nella sezione dedicata alle comunicazioni del Sindaco.
7. Il Sindaco dà risposta in aula, su invito del Presidente del Consiglio comunale, anche nei seguenti casi:
 - a. su richiesta sottoscritta da cinque (5) Consiglieri comunali, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale;
 - b. su richiesta del Consigliere richiedente, quando siano trascorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma 5.

In questi casi, l'iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno deve essere comunicata al Sindaco almeno quarantotto (48) ore prima della seduta.

Art. 31
Mozioni, risoluzioni e ordine del giorno

1. Il Consigliere ha facoltà di promuovere la discussione in Consiglio attraverso la presentazione di mozioni e risoluzioni.
2. Con la mozione si propone al Consiglio di deliberare su un atto di indirizzo politico- amministrativo che impegna il Sindaco e riguarda l'amministrazione

comunale. Essa non può essere discussa e votata prima che sia stata esaminata dalla competente Commissione consiliare. La Conferenza dei Capigruppo, in casi di particolare urgenza, può decidere che le mozioni vengano iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale senza il preventivo parere delle Commissioni.

3. Quando la discussione in Consiglio è promossa da una comunicazione del Sindaco o della Giunta, di norma, le mozioni vengono presentate e approvate nella seduta successiva. Con la risoluzione uno o più Consiglieri propongono al Consiglio di esprimere orientamenti o valutazioni politiche su questioni generali che non hanno per oggetto l'Amministrazione comunale. Le risoluzioni non sono esaminate preventivamente da 11 Commissioni consiliari, salvo, di norma, quelle riguardanti la pace e le questioni internazionali.
4. Quando la mozione o la risoluzione approvata dal Consiglio comunale preveda il raggiungimento di determinati obiettivi da parte degli organi di governo del Comune, il Presidente del Consiglio comunale provvede a trasmetterle al Sindaco affinché ne curi l'attuazione. Le mozioni approvate dal Consiglio comunale e sono altresì trasmesse dal Presidente del Consiglio comunale agli enti dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa.
5. Qualora una mozione stabilisca dei termini entro i quali deve essere riferito al Consiglio e ciò non avvenga in tempo utile, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno, entro i trenta (30) giorni successivi, una comunicazione in merito del Sindaco.
6. Con l'ordine del giorno uno o più Consiglieri propongono al Consiglio di esprimersi su un atto o argomento iscritto all'ordine dei lavori dello stesso. L'ordine del giorno redatto per iscritto deve essere consegnato al Presidente del Consiglio prima della fine della discussione dell'atto o argomento cui si fa riferimento e viene messo in votazione dopo la votazione di quest'ultimo.

Art. 32 **Doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti.
2. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.

Art. 33 **Astensione obbligatoria**

Il Sindaco e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nei casi previsti dalla legge. In tali casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 34
Dichiarazioni personali e patrimoniali dei Consiglieri

1. Consigliere può chiedere che il gettone di presenza venga trasformato in un'indennità di funzione.
2. La documentazione relativa alla situazione economica e associativa ed a quella relativa alle spese elettorali, che il Consigliere deve presentare ai sensi delle disposizioni dello Statuto, è depositata presso l'Ufficio del Consiglio ed è da questo trasmessa alla Presidenza del Consiglio comunale.

Art. 35
Indennità di presenza, di funzione e rimborso spese

1. Consiglieri hanno diritto a percepire per la partecipazione ad ogni seduta di Consiglio e di Commissione consiliare un gettone di presenza il cui ammontare è fissato, nei limiti previsti dalle norme vigenti, con deliberazione consiliare.
2. Ciascun Consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione entro il 30 novembre di ogni anno per la durata dell'intero esercizio finanziario successivo. Entro il 30 giugno ha facoltà di richiedere la modifica del regime per il semestre successivo. La trasformazione dei gettoni di presenza in indennità di funzione comporta per il Consigliere l'obbligo di essere componente di almeno 2 commissioni consiliari permanenti.
3. L'ammontare mensile dell'indennità di funzione è pari ad un terzo dell'indennità mensile spettante al Sindaco e non deve comportare per il Comune oneri finanziari maggiori rispetto a quelli derivanti dall'erogazione dei gettoni di presenza.
4. I Consiglieri devono partecipare a tutte le sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti e speciali alle quali sono assegnati. Ogni assenza non giustificata da tali sedute, da parte del Consigliere che opta per l'indennità, comporta la decurtazione di 1/26 dell'indennità di funzione. corrisposta mensilmente, fatta salva la possibilità di usufruire di una compensazione in altra Commissione. La verifica delle presenze per la eventuale decurtazione avviene con cadenza annuale a cura del settore personale.
5. L'Ufficio di Presidenza valuta le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri dalle sedute ai fini della detrazione dell'indennità nella misura prevista, segnalando le assenze ritenute ingiustificate al settore personale.
6. Sono giustificate e non comportano alcuna decurtazione le assenze determinate da:
 - a) documentati motivi di salute e altri impedimenti stabiliti in forma determinata dall'Ufficio di Presidenza e comunicati al Consiglio Comunale;
 - b) impedimenti dovuti all'espletamento delle proprie funzioni, quali la partecipazione a sedute di altri Organi dell'Ente - Conferenza dei Capi Gruppo, Ufficio di Presidenza - o di Commissioni comunali previste da norme di legge o regolamentari di cui il Consigliere è membro, missioni inerenti compiti istituzionali.
7. Ai Consiglieri che per incarico della Presidenza del Consiglio o della Giunta o per delega

del Sindaco o del proprio gruppo consiliare si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute, e delle altre spese di pernottamento e soggiorno, debitamente documentate.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per analogia ai consiglieri circoscrizionali

Art. 36

Assicurazione e patrocinio legale

1. Ai Consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato, specie in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso terzi.
2. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento giurisdizionale civile, penale o contabile nei confronti di uno o più consiglieri, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, il Comune, a meno di decisione contraria degli interessati, assume a proprio carico ed a condizione che non sussista conflitto di interessi ogni onere di difesa, in ogni grado del giudizio, laddove vi sia assoluzione con formula piena, salva la ripetizione della somma anticipata in caso di condanna con sentenza definitiva.

Art. 37

Dimissioni dalla carica

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, presentate in forma scritta, sono indirizzate al Consiglio ed acquisite al protocollo generale nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro dieci giorni dalla loro presentazione, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, previo accertamento, in capo ai Consiglieri subentranti, dell'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge, con separate deliberazioni adottate seguendo l'ordine temporale di presentazione di cui al comma 1.

Art. 38

Incompatibilità con la carica assessorile

1. Il Consigliere che assuma la carica di Assessore nella Giunta comunale cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed è sostituito dal primo dei non eletti nella stessa lista elettorale.

Art. 39

Sospensione, rimozione

1. I Consiglieri sospesi o rimossi dalla carica, in base a provvedimento adottato ai sensi di legge, sono sospesi o cessano dalla carica dalla data di notifica dello stesso, fatte salve le disposizioni di legge. Il Consiglio ne prende atto e adotta i provvedimenti conseguenti, su proposta del Presidente, nella prima seduta utile.
2. In particolare, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di

sospensione dalla carica di un Consigliere, il Consiglio delibera la supplenza per l'esercizio delle relative funzioni, ai sensi di legge.

3. Il Consigliere comunale sospeso dalla carica, per il tempo di tale sospensione, non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti al mandato, sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, Istituzioni ed Organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

Art. 40 Decadenza

1. I Consiglieri che siano assenti per 3 sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.

2. Prima di dichiarare la decadenza, l'ufficio di Presidenza chiede le giustificazioni per iscritto all'interessato assegnando un termine di 30 giorni dalla notifica, a mezzo del messo comunale, dell'avviso del procedimento. In assenza di giustificato motivo, l'ufficio di Presidenza iscrive la proposta di decadenza all'ordine del giorno.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale in seduta pubblica e con votazione segreta, ai sensi dell'art.69 del T.U.E.L. comma 4.

Art. 41 Esercizio di incarichi dopo la cessazione del mandato.

1. Nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, se il decreto di nomina del Commissario non prevede esplicitamente il contrario, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 42 Programmazione dei lavori del Consiglio

1. Il Consiglio comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. I programmi di lavoro riguardano periodi di tempo non superiori a tre mesi; nei programmi è stabilito il calendario di massima delle sedute, sono indicati i principali argomenti che il Consiglio dovrà trattare nel periodo considerato e sono stabiliti, ove necessario, i tempi a ciascuno di essi riservati
3. Nel calendario dei lavori possono essere stabilite sedute consiliari dedicate alla trattazione esclusiva di specifiche tematiche politico-amministrative, nonché l'organizzazione dei lavori del Consiglio per sessioni.

Art. 43
Conferenza di programmazione

1. La conferenza di programmazione è costituita dai capigruppo consiliari.
2. Al fine di definire i programmi di cui all'art. 42, il Presidente del Consiglio comunale convoca periodicamente la Conferenza di programmazione consiliare. Qualora nella Conferenza non si raggiunga un accordo unanime, il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio comunale, tenendo conto delle indicazioni del Sindaco e delle proposte prevalenti dei Gruppi di maggioranza e di minoranza.
3. Il Presidente del Consiglio comunale convoca la Conferenza di Programmazione con almeno sette (7) giorni di anticipo, salvo casi di urgenza.
4. I provvedimenti relativi ai bilanci e agli atti dovuti o urgenti possono essere inseriti nel programma e iscritti all'ordine del giorno del Consiglio a cura del Presidente del Consiglio comunale anche al di fuori delle modalità di cui al comma 1.

Art.44
Organizzazione dei lavori delle Commissioni

- 1 Le Commissioni sono tenute ad organizzare i propri lavori in modo da rendere possibile il rispetto, da parte del Consiglio comunale, dei programmi di lavoro di cui all'art.42.
2. A tal fine il Presidente del Consiglio comunale provvede al relativo coordinamento; può invitare i Presidenti delle Commissioni a iscrivere all'ordine del giorno delle Commissioni uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma dei lavori del Consiglio.

Art. 45
Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è normalmente convocato in seduta ordinaria per trattare le linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. Quando ne facciano richiesta i soggetti che ne hanno facoltà in base allo Statuto, il Presidente convoca il Consiglio entro venti(20) giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
2. La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Presidente tramite avviso scritto comunicato a tutti i Consiglieri e al Sindaco almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza, se la seduta è ordinaria, almeno tre (3) giorni prima se è straordinaria. L'avviso di convocazione è consegnato presso il domicilio eletto dal Consigliere, è diramato presso la sede del Gruppo consiliare di appartenenza quando ivi il Consigliere elegge il proprio domicilio. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza.
3. Nei casi d'urgenza, l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta. Qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, l'esame di uno o più argomenti oggetto della adunanza è differito alla seduta successiva, purché il rinvio non determini scadenza di termini perentori.

4. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza; dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta.
5. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o seconda convocazione; in mancanza di detta indicazione, l'adunanza si intende in prima convocazione. L'adunanza in seconda convocazione può essere disposta dal Presidente qualora si tratti di convocare il Consiglio per svolgere l'ordine del giorno di una adunanza andata deserta. L'adunanza in seconda convocazione deve tenersi almeno due giorni dopo la prima.

Art. 46
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta con l'eventuale indicazione dei termini di tempo che si prevede di dedicare a ciascun argomento.
2. L'ordine del giorno deve essere articolato nelle seguenti sezioni:
 - I. approvazione dei verbali delle sedute precedenti
 - II comunicazioni del Presidente
 - III argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni o su cui è chiamato a rispondere
 - IV argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare

Art.47
Organizzazione materiale delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce normalmente nella propria sede. In altri settori dell'aula, a loro appositamente riservati, trovano posto i giornalisti accreditati e gli addetti alle segreterie dei Gruppi consiliari. Nell'aula vi sono posti riservati ai rappresentanti della Giunta e, presso il banco della Presidenza, hanno posto il Segretario generale, i dirigenti di settore e i funzionari dell'ufficio del Consiglio autorizzati dal Presidente.
2. La parte dell'aula destinata al pubblico deve essere separata da quella del Consiglio, in modo che durante le sedute nessuna persona estranea possa entrare nella parte riservata al Consiglio. Il Presidente del Consiglio comunale provvede a dettare disposizioni generali per l'accesso del pubblico alle sedute del Consiglio.
3. Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria ed eccezionale fuori della propria sede per decisione del Presidente o quando lo deliberi la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Alle sedute del consiglio comunale devono partecipare i dirigenti di settore.

Art. 48
Seduta aperta del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, può convocare una seduta "aperta" del Consiglio Comunale, anche fuori dalla propria sede, per rilevanti motivi di interesse della comunità.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario. Alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali o singoli soggetti interessati ai temi da discutere.
3. Il Presidente consente ai soggetti di cui al comma precedente di intervenire al fine di dare il loro contributo.
4. Durante le sedute aperte possono essere approvate mozioni e ordini del giorno.

Art. 49
Deposito degli atti

1. Tutti gli atti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio del Consiglio almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta corredati dai documenti istruttori.

Art. 50
Numero legale delle sedute e delle votazioni

1. La seduta in prima convocazione è dichiarata aperta quando è presente almeno la metà dei Consiglieri. La verifica è effettuata tramite l'apparecchiatura elettronica o per appello nominale. L'apertura della seduta è annunciata da tre squilli di campanello o dalla comunicazione del presidente del consiglio.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui è convocata la prima, le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. La verifica dei presenti è compiuta tramite l'apparecchiatura elettronica o appello nominale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voto salvo diverse disposizioni di legge.
3. I Consiglieri che si astengono dal votare o votano astenuto si computano nel numero dei presenti ai fini della verifica del numero legale.

Art. 51
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.
2. Quando, per l'oggetto della discussione, si tratta di tutelare i diritti di riservatezza delle persone, il Consiglio può deliberare senza discussione, su richiesta motivata del Presidente, del Sindaco o di un Capogruppo, di riunirsi in seduta segreta.

Art. 52.
Processo verbale

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, non ch , per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. I verbali delle sedute precedenti vengono depositati a disposizione dei Consiglieri almeno ventiquattro (24) ore prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.
2. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell'ordine del giorno. Le osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire entro detto termine per iscritto al Presidente del Consiglio comunale. In relazione alla natura e alla complessit  delle osservazioni e delle richieste di rettifica, il Presidente del Consiglio comunale:
 - a. accoglie le osservazioni e le proposte di rettifica e le presenta nella stessa seduta al Consiglio comunale per l'approvazione, ovvero sottopone le osservazioni e le proposte al voto del Consiglio;
 - b. rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva.
3. Qualora, sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica, si proceda a votazione sui verbali, questa ha luogo senza discussione.
4. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione   inserita a verbale nella seduta in corso. Il Segretario generale cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.
5. Il processo verbale   curato dal Segretario del Comune e, una volta approvato,   sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Consiglio comunale.

Art. 53
Resoconto

1. Di ogni seduta del Consiglio   effettuata una registrazione magnetica che viene trascritta integralmente.
2. La trascrizione integrale di cui al precedente comma costituisce il resoconto della seduta. Le trascrizioni sono conservate, unitamente alle relative registrazioni magnetiche, presso l'Ufficio del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio comunale pu  provvedere alla pubblicazione integrale o alla diffusione del dibattito delle sedute consiliari o di parti di esse.
4. I Consiglieri comunali possono richiedere al Presidente del Consiglio di ottenere in tempi urgenti e per casi particolari la trascrizione integrale o parziale di sedute del Consiglio comunale.

Art. 54
Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari

1. I Consiglieri in aula devono tenere un abito e un comportamento dignitoso e corretto, consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi

un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.

2. Qualora il Consigliere mantenga un comportamento scorretto, il Presidente lo richiama all'ordine e nei casi più gravi può infliggere una nota di biasimo da riportarsi a verbale.

3. Se il Consigliere cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, i Consiglieri, il Sindaco e i membri della Giunta, o comunque mantiene un comportamento gravemente offensivo della dignità del Consiglio, il Presidente può sospendere la seduta. Il Presidente può, in ogni caso, proporre al Consiglio l'interdizione del Consigliere dai lavori dell'assemblea da una a tre sedute.

5. Il Consiglio,, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide mediante votazione a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 55 **Disordini in aula**

1. Quando sorgano disordini nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla. In questo caso il Presidente dispone la riconvocazione della seduta.

Art.. 56 **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio comunale deve tenere un comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.

2. Il Presidente del Consiglio comunale può ordinare l'immediata espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

3. La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Presidente ed interviene solo su sua richiesta.

Art.57 **Ripartizione del tempo assegnato ai singoli argomenti**

1. In relazione ad argomenti particolarmente complessi, il tempo eventualmente assegnato dall'ordine del giorno per la sua trattazione, detratto il tempo spettante ai relatori e al Sindaco, è ripartito dal Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, tra i Gruppi consiliari in relazione alla loro consistenza.

Art.58

Variazione dell'ordine dei lavori e della durata delle sedute

1. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta o il mutamento della durata prevista per la trattazione dei singoli argomenti sono decisi dal Presidente con il consenso dei Capigruppo.
2. Per discutere o votare argomenti che rivestono il carattere di urgenza e che non siano all'ordine del giorno, con esclusione dei provvedimenti amministrativi, è necessario il consenso espresso da tutti i Capigruppo presenti.

Art. 59

Ordine dei lavori: approvazione dei verbali e comunicazioni del Presidente

1. Nel rispetto dell'ordine del giorno, la seduta si apre con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Se, nella necessità, di votare sul punto, manca il numero legale per deliberare, il Presidente posticipa l'approvazione.
2. Successivamente il Presidente procede alle comunicazioni con cui porta a conoscenza del Consiglio comunale i messaggi e le informazioni che lo riguardano. Sulle comunicazioni non si apre il dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento.

Art. 60

Ordine dei lavori: comunicazioni del Sindaco e question time

1. In ogni seduta l'ordine del giorno riserva un tempo determinato agli argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni o è chiamato a rispondere. Per ogni argomento, la comunicazione del Sindaco o suo delegato è seguita dalla replica dell'eventuale interrogante o interpellante, che non può durare più di dieci minuti, e dalle richieste di precisazione da parte dei Consiglieri, che non possono parlare per più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente dà la parola alternando, se necessario, i Consiglieri di minoranza e quelli di maggioranza. Il Sindaco replica ad ogni richiesta di precisazioni.
2. Nei casi di urgenza, il Sindaco può richiedere al Presidente del Consiglio comunale di fare comunicazioni al Consiglio. In tal caso, il Presidente del Consiglio comunale rende noto al Consiglio la richiesta del Sindaco precisando l'oggetto della comunicazione. Sulle comunicazioni del Sindaco è consentito ad un oratore per ciascun Gruppo di intervenire nel merito e per non più di dieci minuti ciascuno.
4. Un consigliere o un gruppo di consiglieri firmatari possono interrogare un assessore su dei fatti importanti riguardanti l'attività politica-amministrativa del proprio assessore, depositando l'interrogazione all'ufficio di presidenza.
5. L'assessore risponde in aula, entro quindici (15) giorni dalla comunicazione della interrogazione e può eventualmente richiedere un'ulteriore proroga motivata di sette giorni per approfondire l'argomento.
6. Le sedute delle interrogazioni sono indipendenti dalle sedute del consiglio comunale e non necessitano del numero legale.

7. Il question-time avviene due volte al mese, a distanza di quindici giorni dalla precedente seduta, può precedere la seduta del consiglio comunale, ed ha la durata massima di un'ora per seduta. Il relatore dell'interrogazione, anche a nome dei firmatari, ha cinque minuti di tempo per esporre la stessa, l'assessore ha diritto a dieci minuti per rispondere, ed il relatore dell'interrogazione ha diritto a cinque minuti di replica.
8. La stessa interrogazione non può essere riproposta prima di centoventi giorni.

Art. 61

Dichiarazioni impreviste

1. Il Presidente del Consiglio comunale ha facoltà di prendere la parola per dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni o impegni di alcun genere. Il Presidente concede la parola, per non più di tre minuti, sulle dichiarazioni proprie ai Consiglieri che ne facciano richiesta.
2. La stessa facoltà spetta a ciascun Consigliere comunale per non più di cinque (5) minuti purché ne faccia richiesta al Presidente del Consiglio comunale, indicando l'argomento prima dell'inizio della seduta. Il Presidente del Consiglio decide sull'ammissibilità della richiesta motivando l'eventuale rifiuto all'inizio della seduta.

Art 62

Norme generali sulla discussione

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Consigliere designato dalla Commissione e dalle eventuali relazioni di minoranza.
2. Dopo la relazione, il Presidente del Consiglio comunale apre la discussione concedendo la parola al Sindaco e agli Assessori che richiedano di parlare. In seguito dà la parola ai Consiglieri che la richiedano.
3. Gli Assessori sono tenuti ad essere presenti durante le sedute del Consiglio comunale quando sono trattati atti di propria competenza.
4. Il Presidente del Consiglio comunale può autorizzare dirigenti comunali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione a fornire illustrazioni e chiarimenti.
5. Qualora non vi siano richieste di intervento o al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la proposta.

Art.63

Numero e durata degli interventi

1. In assenza delle decisioni di cui all'art. 62 e quando non sovvenzano specifiche disposizioni del regolamento:

- a. i Consiglieri relatori, il Sindaco, gli Assessori e ogni Consigliere possono intervenire per una sola volta sull'oggetto in discussione e per non più di dieci (10) minuti, tranne che non sia diversamente richiesto dal Presidente del Consiglio comunale per brevi precisazioni e chiarimenti;
 - b. il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri relatori hanno facoltà di replicare per non più di cinque (5) minuti.
2. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, all'unanimità, deroghe alla durata degli interventi.
 3. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al Consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. Al Sindaco e ai componenti della Giunta può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni e chiarimenti che il Presidente del Consiglio comunale consideri utili allo svolgimento della discussione.
 4. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito negli atti e che ne sia fornita copia ad ogni Gruppo.

Art. 64

Iscrizioni a parlare e ordine degli interventi

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare presso la Presidenza prima dell'inizio della discussione e comunque non oltre il termine fissato dal Presidente del Consiglio comunale.
2. Gli interventi sono svolti dagli oratori secondo l'ordine di iscrizione. Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a Gruppi consiliari diversi.

Art.65

Richiami del Presidente

1. Il Presidente esercita il potere di richiamo nel caso che non si rispetti il tempo assegnato per l'intervento e nel caso in cui non ci si attenga all'argomento.
2. Qualora un oratore ecceda la durata prevista o stabilita per gli interventi, il Presidente gli toglie la parola.

Art.66

Mozione d'ordine

1. Sono mozioni d'ordine i richiami al regolamento per l'ordine del giorno oppure per la priorità di una discussione o votazione. Le mozioni d'ordine hanno precedenza sulle questioni principali e ne fanno sospendere la discussione.
2. Sulle mozioni d'ordine decide il Presidente. Il Presidente può richiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di due (2) minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della

discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun Gruppo.

Art. 67

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da un Consigliere, con richiesta scritta, prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di tre(3) minuti, può parlare soltanto un oratore per Gruppo e per non più di tre (3) minuti ciascuno.
3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente del Consiglio comunale da lettura delle richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun Consigliere, sospendendo brevemente la seduta. Il Consiglio procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate votazioni; il Presidente per l'introduzione sulla questione ha facoltà di concedere la parola, tra i vari proponenti, ad un Consigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla base delle indicazioni dei vari proponenti.
4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico. Se la sospensiva è approvata, a maggioranza di voti, la questione è rinviata, il Presidente del Consiglio comunale assume le decisioni conseguenti, rinviando se del caso l'esame dell'affare alla Commissione competente.

Art.68

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
2. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta.
3. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente del Consiglio comunale ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente a conclusione del dibattito che vi ha dato luogo.

Art.69

Emendamenti: presentazione

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal Sindaco, dai Consiglieri o dalle Commissioni consiliari. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub emendamenti.

2. La presentazione degli emendamenti alle deliberazioni, alle mozioni, alle risoluzioni ed agli ordini del giorno si effettua in forma scritta, anche durante la seduta del Consiglio. I sub emendamenti vengono presentati per iscritto in aula.
3. Le Commissioni formulano gli emendamenti in sede di esame dell'atto.
4. Il Sindaco può presentare emendamenti e sub emendamenti con le modalità di cui al precedente 2° comma. In caso di assenza del Sindaco gli emendamenti della Giunta sono presentati dal Vice Sindaco o da chi sostituisce il Sindaco.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, quando ritiene che l'emendamento o il sub emendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone a votazione previa acquisizione del parere di regolarità tecnica del dirigente competente e, se necessario, del parere di regolarità contabile. Il Presidente informa il Consiglio del parere reso. In assenza del parere, il Presidente dispone la sospensione della discussione fino all'acquisizione dello stesso.
6. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti sub emendamenti precedentemente approvati può altresì disporre che gli emendamenti meramente formali siano discussi in sede di coordinamento finale.
7. *Gli* emendamenti alle mozioni formulati dalle Commissioni in sede di esame delle stesse, se accolti da proponente, fanno sì che le mozioni interessate diventino di iniziativa della Commissione stessa. Diversamente le Commissioni hanno facoltà di proporre una mozione contrapposta da discutere e votare in Consiglio anche se non iscritta all'ordine del giorno.
8. Nel caso in cui sullo stesso atto si siano espresse disgiuntamente più Commissioni, proponendo pareri o emendamenti tra loro contrastanti sullo stesso punto, il Presidente del Consiglio comunale può convocare in seduta congiunta le Commissioni prima della seduta del Consiglio comunale al fine di pervenire ad un parere o emendamento unificato.

Art. 70 **Emendamenti: discussione**

1. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione. Quando il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del Consiglio comunale può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.
2. Nessun Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque (5) minuti. Esaurita la discussione, il relatore e il Sindaco si pronunciano in merito agli emendamenti.
3. I sub emendamenti e gli emendamenti sono votati nell'ordine prima della proposta in esame. Nelle votazioni sugli emendamenti e sui sub emendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi. fl

Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputerà opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

4. Tutti i Consiglieri proponenti possono comunicare al Presidente, prima dell'inizio della discussione degli emendamenti, l'intento di ritirare gli emendamenti proposti e sostituirli con una propria controproposta sottoscritta da almeno cinque Consiglieri che deve contenere il testo che si intende sottoporre a votazione. In questo caso, il Presidente, sospesa la discussione degli emendamenti proposti dai Consiglieri richiedenti, sottopone alla discussione e al voto gli emendamenti residui. La votazione finale si svolge sui testi contrapposti.

Art. 71 **Chiusura della discussione**

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e alle votazioni.

Art. 72 **Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati**

1. Ciascun Consigliere può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto con una breve, esposizione dei motivi e per non più di due (2) minuti. Il Consigliere che annuncia il voto a nome del proprio Gruppo può parlare per non più di cinque (5) minuti.
2. Sono escluse dichiarazioni di voto:
 - a. nei casi in cui si proceda al voto senza discussione;
 - b. quando sia ammesso un solo intervento a favore e uno contro o un solo intervento di un Consigliere il maggioranza e di minoranza;
 - c. nei casi in cui si proceda al voto segreto;
 - d. nel caso in cui si proceda al voto sulle questioni incidentali;
 - e. negli altri casi previsti dal presente regolamento.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente del Consiglio comunale con le formule "Il Consiglio comunale approva" o "il Consiglio comunale non approva".

Art. 73 **Validità delle votazioni**

1. Prima di procedere alla prima votazione, il Presidente nomina tra i Consiglieri tre (3) scrutatori e ne provvede all'immediata sostituzione in caso di loro assenza o allontanamento dall'aula.
2. Il Segretario generale, ogni qualvolta si debba procedere al voto, verifica che le votazioni avvengano in presenza del numero legale. Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla l'eventuale votazione e può procedere alla sospensione della seduta per non più di cinque (5) minuti, trascorsi i quali e persistendo la mancanza del numero legale la

votazione è rinviata ad altra seduta. Il Presidente, trascorsi ulteriori dieci (10) minuti, ove venga accertata la presenza del numero legale, può procedere allo svolgimento ulteriore dell'ordine del giorno. In caso contrario dichiara conclusa la seduta.

3. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze, previste dalla legge o dallo Statuto, comporta soltanto l'obbligo di rinviare la deliberazione ad altra seduta.
4. L'atto, oggetto della votazione, è approvato quando il numero dei voti favorevoli superi il numero dei voti contrari, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva.

Art.74

Modi di votazione

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Di regola, lo scrutinio palese avviene mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. Avviene per appello nominale in caso di non funzionamento degli strumenti elettronici e nei casi previsti dalla legge.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova; lo è altresì il voto mediante procedimento elettronico in caso di mal funzionamento del sistema.
3. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento. Di regola, lo scrutinio segreto avviene mediante procedimento elettronico. Nelle elezioni e nelle indicazioni di nomina avviene depositando apposita scheda nell'urna a ciò predisposta.
4. Nel caso di votazioni segrete mediante scheda, il Presidente del Consiglio comunale fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; indi ordina l'appello e ciascun Consigliere deposita la scheda nell'urna. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentite sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengono segni che le rendono riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.
5. L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Presidente con l'ausilio dei tre (3) Consiglieri scrutatori.
6. Nelle votazioni per la elezione del Presidente o per il rinnovo totale dell'Ufficio di Presidenza, lo spoglio delle schede è fatto dal Consigliere Anziano coadiuvato da 2 Consiglieri, l'uno della maggioranza, l'altro della minoranza..

Art. 75

Annullamento e rinnovazione delle votazioni

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, sentiti gli scrutatori e valutate le circostanze, può procedere a controprova per appello nominale o

all'annullamento della votazione: in quest' ultimo caso dispone l'immediata rinnovazione

Art. 76
Coordinamento formale e tecnico

1. E' coordinamento formale del testo di una deliberazione la riformulazione dei rinvii interni, della numerazione degli articoli, la correzione di errori materiali e sintattici, che scaturiscono dall' approvazione di emendamenti al testo originario.
2. E' coordinamento tecnico del testo di una deliberazione l'operazione con la quale, oltre che alle operazioni di cui al comma 1, si procede alla riformulazione dei rinvii esterni, alla riformulazione della sequenza delle disposizioni, alla riformulazione delle rubriche delle parti di cui si compone il testo medesimo, l'eventuale correzione di errori logici nei quali sia incorso il Consiglio nell'approvazione degli emendamenti.
3. Il Presidente del Consiglio comunale può procedere al coordinamento formale del testo:
 - a. prima del voto finale sulla proposta, sottoponendo al voto del Consiglio senza discussione il testo finale come risulta dal coordinamento medesimo;
 - b. dopo il voto finale, se il Consiglio lo autorizza; in tal caso il testo definitivo è quello che risulta dall'operazione di coordinamento formale.
4. Il Presidente del Consiglio comunale può procedere al coordinamento tecnico del testo prima del voto finale o può affidarne il compito alla Commissione. A tal fine il Presidente può rinviare il voto finale alla successiva seduta; in ogni caso il testo finale è sottoposto al voto del Consiglio senza discussione.

TITOLO V

UFFICI DEL CONSIGLIO E RISORSE FINANZIARIE

Art. 77
Ufficio del Consiglio comunale

1. L'Ufficio del Consiglio comunale è organizzato in una struttura di massima dimensione, denominata "Direzione Ufficio del Consiglio".
2. Fanno parte dell'Ufficio del Consiglio le segreterie che svolgono attività di supporto al Presidente del Consiglio Comunale, alle Commissioni, ai gruppi consiliari, agli organismi di partecipazione.
3. L'Ufficio del Consiglio Comunale cura la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari riorganizzando in particolare le sedute del Consiglio comunale, la gestione degli atti di iniziativa dei Consiglieri, l'organizzazione delle iniziative del Presidente e delle Commissioni consiliari. Assiste la Presidenza del Consiglio comunale per lo svolgimento delle

funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto, nonché di quelle relative alla rappresentanza del Consiglio comunale. Cura la redazione e la raccolta della produzione normativa, compie studi per la proposizione e l'aggiornamento, anche in rete civica, dei regolamenti comunali. Svolge attività di supporto amministrativo al Difensore civico ed al Collegio dei revisori. Gestisce i rapporti con gli organi circoscrizionali e con gli organismi di partecipazione.

4. L'Ufficio del Consiglio comunale è dotato degli strumenti tecnici e informatici necessari allo svolgimento delle attività della Presidenza, delle Commissioni, dei Gruppi consiliari e alla comunicazione con i cittadini.
5. All'Ufficio del Consiglio comunale sovrintende il Presidente del Consiglio Comunale.
6. Qualora per esigenze funzionali collaborino al supporto dell'attività del Consiglio altri dipendenti comunali o strutture organizzative, essi, per lo svolgimento di tali attività, dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio comunale.

Art.78

Deliberazioni di iniziativa della Giunta

1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale sono trasmesse ai capigruppo consiliari e al Presidente del Consiglio a cura del Settore AA.GG. nel più breve tempo possibile dalla data di adozione.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse in originale, con tutti gli allegati, senza correzioni, cancellature o abrasioni, unitamente alle riproduzioni sugli appositi supporti magnetici (floppy disk) o in via informatica.

Art. 79

Risorse finanziarie del Consiglio comunale

1. Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi, per l'efficienza dei suoi uffici.
2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal Dirigente competente dell'Ufficio del Consiglio. Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta, esse sono proposte dal Sindaco sulla base di richiesta scritta del Presidente del Consiglio comunale.

Art. 80

Sedi e attrezzature dell' Ufficio del Consiglio

1. All'Ufficio del Consiglio sono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

Art. 81

Gruppi consiliari

1. Ai Gruppi consiliari è assicurata, tenuto conto della consistenza numerica di ciascuno

di essi, la disponibilità di locali, personale e di strumentazioni idonee alloro funzionamento. Possono essere costituite strutture comuni per il funzionamento dei Gruppi minori.

2. Il personale assegnato alle segreterie dei Gruppi è posto alle dipendenze funzionali dei rispettivi Capigruppo. La Presidenza del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo all'inizio del mandato amministrativo, determinerà le unità di personale da assegnare ai rispettivi Gruppi.
3. Le segreterie dei Gruppi, operando in un quadro di disponibilità, flessibilità e funzionalità poste dalle esigenze istituzionali del gruppo, curano e sviluppano le funzioni di supporto organizzativo, informativo, amministrativo necessario a rendere efficace il ruolo istituzionale proprio dei Consiglieri comunali, in particolare collaborano a predisporre gli atti di competenza dei Consiglieri, supportano l'attività del gruppo durante le sedute del Consiglio comunale, promuovono e provvedono, su indicazione dei Consiglieri, all'organizzazione di convegni, iniziative esterne rivolte ad acquisire elementi per la definizione di proposte politico-amministrative, ai rapporti con la stampa, con altri organi istituzionali, curano la raccolta di atti normativi nonché provvedono all'organizzazione ed alla conservazione degli atti prodotti dal Gruppo.

Art. 82

Norme di contabilità –

1. Ciascun Gruppo è dotato di apposito fondo annuo per il funzionamento delle spese riconducibili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il fondo annuo di cui al precedente comma è ripartito fra tutti i Gruppi in un'unica tranche, secondo i seguenti criteri:
 - a. il 40% del fondo complessivo è diviso per il numero dei gruppi regolarmente costituiti;
 - b. il 60% del fondo complessivo è suddiviso per il numero dei Consiglieri, con attribuzione a ciascun Gruppo della quota rapportata al numero dei Consiglieri componenti il Gruppo stesso.
3. Con determinazione dirigenziale, in base ai criteri di cui al comma precedente, si provvede alla assegnazione della quota spettante ai Gruppi, da gestire con il servizio economato.
4. Il Presidente del Consiglio comunale rende pubblico annualmente, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle spese sostenute dai Gruppi consiliari nell'anno precedente, a seguito di rendiconti dell'economato.

Art 83

Disciplina dei fondi dei Gruppi

1. Il fondo assegnato ai Gruppi, determinato con le modalità di cui all'articolo precedente, è utilizzato per le seguenti spese:
 - a. spese di uso corrente per ufficio, quali: cancelleria, stampati, spese postali e telegrafiche, carte e valori bollati;

- b. spese di trasferimento, ristorazione e alberghiere a terzi partecipanti alle iniziative organizzate dal Gruppo, o ai Consiglieri per lo svolgimento della loro attività istituzionale;
- c. spese per l'acquisto o la stampa di pubblicazioni tipografiche o per l'organizzazione di convegni od incontri;
- d. spese per incarichi professionali strumentali allo svolgimento dell'attività istituzionale del Gruppo;
- e. spese minute ed urgenti non rientranti nelle lettere che precedono correlate a forniture di beni e servizi occorrenti per il funzionamento del Gruppo.

2. Alla gestione contabile dei fondi di cui al comma i si applicano le disposizioni relative ai fondi economici.

TITOLO VI DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Art.84

Conferenza del decentramento

1. La Conferenza del decentramento è composta dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede, dai Vice Presidenti del Consiglio comunale, dal Sindaco o Assessore delegato e dai Presidenti dei Consigli circoscrizionali.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio comunale quando ne facciano richiesta i Presidenti di almeno due Consigli di circoscrizione o il Sindaco.

Art. 85

Funzioni di iniziativa e vigilanza dei Consigli circoscrizionali

1. Le iniziative promosse dai Consigli circoscrizionali ai sensi dello Statuto sono presentate al Presidente del Consiglio comunale, che ne valuta l'ammissibilità. Non sono ammissibili le iniziative che non abbiano un oggetto chiaramente circoscritto, che non attengano ai servizi comunali di interesse del quartiere, che contrastino con atti assunti precedentemente dal Consiglio comunale o che non siano assunte nelle forme previste dal Regolamento sui Consigli circoscrizionali.
2. Delle iniziative ammesse, le mozioni e le proposte sono assegnate alla Commissione competente e le interrogazioni e le interpellanze sono comunicate al Sindaco. L'iter prosegue secondo le norme di questo regolamento. I Presidenti dei Consigli circoscrizionali proponenti partecipano alle sedute delle Commissioni e del Consiglio in cui si discute della loro proposta ed è loro consentito di intervenire per illustrarla.

Art. 86

Proposte e petizioni

1. Le proposte e le petizioni devono essere presentate in carta libera al Presidente del Consiglio con l'indicazione dei soggetti sottoscrittori referenti. Il Presidente del Consiglio,

verificata la regolarità, le trasmette alla Commissione competente, o, se di sua competenza, al Sindaco.

2. Delle proposte e petizioni ad essa assegnate, la Commissione riferisce al Consiglio entro venti(20) giorni.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE

Art. 87 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

2. sono abrogati tutti gli atti aventi natura regolamentare che contrastano con il presente regolamento.

Art. 88 Norma finale

1. per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge e allo Statuto.

2. le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate e/o abrogate con l'entrata **in** vigore di diverse e/o ulteriori disposizioni legislative che contrastano con le disposizioni in esso contenute.